



COMUNE DI DOMICELLA
(Provincia di Avellino)

Prot.n. 0048 del 07/01/2022

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 07/01/2022

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, IN PRESENZA PER TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE SINO AL 16/01/2022

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, a mente del quale "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus" e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto "1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii. e in particolare, l'art. 1 a mente del quale "(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione dei decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, recante (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano) che ha disposto l'applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Campania;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca” le cui misure sono state prorogate al 30 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;

DATO ATTO della vigenza dello stato di emergenza fino al 31/03/2022 nonché dei recenti Decreti Legge che istituiscono l'obbligo della certificazione verde “green pass” per l'accesso a diverse tipologie di attività, oltre che disporre ulteriori e specifiche misure sanitarie preventive;

Visti i dati epidemiologici nazionali e regionali, giornalieri e settimanali, che evidenziano un costante e preoccupante aumento della diffusione del virus - covid-19;

Considerata l'evoluzione virale in ambito comunale che ha provocato un aumento della curva epidemiologica di tipo esponenziale durante le festività natalizie;

Tenuto conto che l'attuale situazione epidemiologica è altamente preoccupante, in quanto più diffusiva delle ondate precedenti, ben oltre il famoso rapporto positivi / abitanti;

Dato Atto , dunque, che i dati continuano ad evidenziare una situazione ancora preoccupante per la nostra piccola comunità . Il presente provvedimento, dunque, per evitare che con la riapertura delle scuole, e gli inevitabili assembramenti, si possa creare un ulteriore aumento dei contagi, soprattutto tra i minori, a danno del diritto alla salute dei cittadini, contemplato dall'art. 32 della costituzione.

RICHIAMATI

- l'art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

- l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stazionamento che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell'eccessivo sovraffollamento di zone della città, nonché il successivo comma 6 che consente al Sindaco, in casi di emergenza ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

- l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio comunale,

ORDINA

in via precauzionale e prudentiale, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 verosimilmente conseguente alla concomitante presenza di alunni e genitori in occasione della ripresa delle lezioni scolastiche, la sospensione delle attività didattiche in presenza tutte le scuole pubbliche sino al 16 gennaio 2022.

Resta consentita l'attività in presenza del personale tecnico-amministrativo e delle direzioni per garantire l'ordinaria amministrazione delle istituzioni scolastiche.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 gg. Consecutivi all'Albo Pretorio online;

Trasmettere la presente Ordinanza, anche a mezzo PEC:

- Alla Stazione dei Carabinieri di Marzano di Nola;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Lauro;
- Alla Prefettura di Avellino;
- Al Dirigente Scolastico dell'ICS Pecorelli;
- Al Dirigente dell' ITA - sede distaccata di Domicella;
- Al Presidente della Regione Campania.

IL SINDACO
Fto Antonio CORBISIERO